

n. 26 – 27 gennaio 2020

È APPLICABILE ANCHE AI CONCORSI BANDITI NEL 2019 LA REGOLA DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA?

La nuova norma che consente di scorrere le graduatorie concorsuali approvate nel 2019 è applicabile alle procedure concorsuali bandite nel 2019?

Abbiamo recentemente segnalato l'approvazione di alcune norme importanti contenute nella legge di Bilancio per l'anno 2020 (Legge del 27 dicembre 2019 n. 160). Tre commi dell'art. 1 (commi 147, 148 e 149) contengono delle modifiche rilevanti in tema di graduatorie.

In primo luogo sono state confermate le indicazioni della legge 128/2019 per cui le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità.

Sono state poi previste diverse rimodulazioni per l'utilizzo delle graduatorie nei seguenti termini:

- le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
- le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

Ulteriormente, la nuova legge, con l'abrogazione di alcune norme della legge 145/2018 (art.1 commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ha modificato le regole sull'utilizzo delle graduatorie facendo riemergere la possibilità di utilizzo delle stesse anche oltre i posti messi a concorso, norma che tanti problemi e dubbi interpretativi aveva creato lo scorso anno. In particolare il comma 361 prevedeva che *“Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.”*

Viene dunque concessa la possibilità di scorrere le graduatorie. Le norme citate, seguendo le regole ordinarie, sono entrate regolarmente in vigore l'1 gennaio 2020.

Ora, il dubbio che può ingenerarsi per le procedure concorsuali ancora in *itinere* e iniziate nel 2019, è: si può applicare la norma relativa allo scorrimento “redivivo” delle graduatorie approvate nel 2020, in una procedura concorsuale che ha avuto inizio nel 2019?

Il dubbio è più che legittimo posto che una severa applicazione del principio *tempus regit actum*, vale a dire l'applicazione delle norme vigenti al momento di emanazione dell'atto, in questo caso del

bando, porterebbe ad applicare la regola che vietava lo scorrimento della graduatoria. Il principio, che è principio di ordine generale del nostro ordinamento, trova il suo fondamento giuridico nell'art 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, che statuisce come la norma disponga solamente per l'avvenire, posto che la retroattività, cambiando le regole a qualcosa di già svolto, inevitabilmente cozza con la certezza del diritto.

A nostro avviso, tuttavia, non è questa la soluzione più equa e corretta. *In primis* si disapplicherebbe la novella, applicando una disposizione che è stata del tutto abrogata, ma soprattutto soccorrono ragioni di opportunità. La lettura sistematica delle norme, infatti, si contraddistingue non solo per un'apertura dello scorrimento delle graduatorie approvate in procedure concorsuali avviate nel 2020, ma anche per ulteriori modifiche che consentono l'utilizzo di graduatorie più datate. Applicando rigorosamente il principio del *tempus regit actum* ci si troverebbe nella condizione per cui sarebbero utilizzabili, con scorrimento, le graduatorie meno recenti (pur con limiti temporali predefiniti), sarebbero utilizzabili le graduatorie dei procedimenti iniziati nel 2020 e rimarrebbero escluse solamente le graduatorie dei procedimenti a cavallo degli anni 2019 – 2020. Ciò determinerebbe una insensata disparità di trattamento, senza menzionare il fatto che, con la novazione della procedura concorsuale nel 2020, non tanto non si applicherebbe il principio di economicità dei procedimenti, quanto piuttosto verrebbe meno un indubbio *favor* per i candidati che abbiano conseguito una valutazione utile positiva.

Va poi anche ricordato che *Il principio secondo cui tempus regit actum, tendenzialmente opposto al più generale principio di irretroattività della legge (in forza del quale la legge non dispone che per l'avvenire), ed al principio di ultrattività della legge (secondo cui la norma continua a regolare, anche successivamente alla sua abrogazione, le situazioni maturate sotto il suo vigore) che di quest'ultimo è un corollario, di regola non è ritenuto applicabile se l'adottando provvedimento costituisca il necessario epilogo di un procedimento in corso...* (Cons. Stato Sez. III Sent., 05/06/2015, n. 2765 conferma della sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. II ter, n.7937/2013). Si versa proprio in quest'ipotesi nel caso dell'approvazione della graduatoria concorsuale.

Infine, posto che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, considerando che l'approvazione della graduatoria avviene in vigore della nuova norma, difficile sembrerebbe invocare a supporto della legittimità dell'atto, una norma che al momento dell'emanazione dell'atto stesso abbia perso la propria efficacia.

Una lettura costituzionalmente orientata della norma quindi farebbe discendere che anche per le procedure concorsuali iniziate nel 2019 e terminate nel 2020 è possibile l'utilizzo delle graduatorie per scorrimento.